

STATUTO ASSOCIAZIONE A.P.S.
(Associazione di promozione sociale)

“Suor Teresa Tambelli – Figlia della Carità”

1 Allegato "A" all'atto costitutivo

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'Associazione Suor Teresa Tambelli - Figlia della Carità nasce dalla intuizione della Legale Rappresentante pro-tempore della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli Provincia della Sardegna, che ha avvertito l'esigenza di riscoprire l'azione dello Spirito Santo e dare testimonianza di come il carisma vincenziano si esprime e si autentica tra i poveri e gli emarginati del mondo di oggi, sulle orme dell'illustre esempio di Suor Teresa Tambelli, Figlia della Carità, che nella sua vita ha degnamente interpretato il carisma vincenziano dei padri fondatori della Congregazione delle Figlie della Carità.

L'Associazione ha come scopo principale quello di intraprendere iniziative volte alla promozione e sostegno delle procedure canoniche di Cause di Beatificazione e di Canonizzazione secondo le prescrizioni stabilite nella Costituzione apostolica, a favore di Suor Teresa Tambelli e di altre suore appartenenti alla Congregazione delle Figlie della Carità;

Art. 1 - Costituzione

È costituita, ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione denominata “Associazione di promozione sociale Suor Teresa Tambelli - Figlia della Carità” per lo svolgimento di attività che permettano di far conoscere, approfondire e promuovere il carisma vincenziano, educare sull'esempio di suor Tambelli.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di associazione di promozione sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - Denominazione

L'Associazione, in breve Associazione "*Sr Teresa Tambelli*" non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale e di promozione culturale a favore degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità.

La sua denominazione deriva principalmente nel riconoscimento in Suor Teresa Tambelli, Figlia della Carità, illustre esempio di interpretazione del carisma vincenziano nella sua vita cristiana. Da ciò ne discende l'esigenza di divulgare, promuovere e sostenere nuove iniziative e mantenere in attività quelle esistenti, in coerenza con la condotta e l'operato di Suor Tambelli.

Art. 3 - Sede, organizzazione interna e durata

L'Associazione ha sede legale in Cagliari, via Dei Falconi n. 10, cap 09126. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, anche in altre città, sedi secondarie e uffici, con o senza rappresentanza; potranno inoltre essere istituite o soppresse Sezioni dedicate ad aree tematiche specifiche, nel rispetto delle finalità espresse dal presente Statuto, secondo i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed approvati dall'Assemblea ordinaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Oggetto sociale: finalità e attività

L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità favorendo l'arricchimento culturale degli associati su temi sociali, educativi, pedagogici, ludico-ricreativi, socio-politici, economici, socio-assistenziali, attraverso le molteplici iniziative di cui al presente articolo;

- 1) intraprendere iniziative volte alla promozione e sostegno delle procedure canoniche di Cause di Beatificazione e di Canonizzazione secondo le prescrizioni stabilite nella Costituzione apostolica, a favore di Suor Teresa Tambelli e di altre suore appartenenti alla Congregazione delle Figlie della Carità;
- 2) promuovere incontri, dibattiti, conferenze corsi, convegni, seminari, tavole rotonde, iniziative di studio e di ricerca, scambi culturali, mostre, attività artistiche, editoriali e musicali di scoperta e/o conoscenza delle tradizioni e testimonianze cristiane, dando un forte risalto a quelle vincenziane, presenti sul territorio sardo, nazionale ed internazionale e/o delle loro espressioni culturali, istituzionali e religiose, in vista della promozione del carisma;
- 3) sostenere l'organizzazione di proposte culturali, sociali, missionarie, educative, formative, di istruzione, ludico-sportive e di assistenza ai bisognosi, anche in collaborazione con altre associazioni nel mondo;
- 4) partecipare ad eventi (incontri, dibattiti, conferenze, seminari, etc) e manifestazioni nazionali ed internazionali di interesse culturale, socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario su temi pedagogici, educativi, sportivi, sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, culturali in generale, in Italia e nei Paesi dove esse operano;
- 5) sviluppare consapevolezza e attenzione a bisogni sociali, religiosi e spirituali provenienti da persone o gruppi appartenenti alle varie tradizioni religiose presenti sul territorio, allo scopo di sensibilizzare sulle ricchezze presenti nelle varie espressioni culturali e religiose;
- 6) collaborare attraverso l'azione concorde di carità cristiana per favorire la crescita della missione di 'servi dei poveri' nella realtà del nostro tempo, ovvero promuovere, organizzare e gestire iniziative a sostegno dell'educazione umana e spirituale dei bisognosi attraverso l'evangelizzazione della società;
- 7) valorizzare le radici cristiane e carismatiche, che costituiscono un elemento fondamentale della Congregazione delle Figlie della Carità in Sardegna, in Italia e nel mondo, secondo l'insegnamento dei fondatori: Santa Luisa de Marillac e San Vincenzo de Paoli, in coerenza con i principi e contenuti del codice etico adottato dalla Congregazione.
- 8) favorire il dialogo nelle famiglie, sostenere e formare le realtà giovanili per comprendere la realtà del nostro tempo e consentire loro di avere strumenti necessari per affrontare con spirito cristiano le problematiche del contesto in cui vivono;
- 9) organizzare viaggi, spedizioni, itinerari culturali, eventi sportivi (tornei, etc), percorsi ludico-ricreativi (campi estivi, saggi, rappresentazioni, spettacoli, etc) anche temporanei e stagionali, allo scopo di promuovere la conoscenza e la partecipazione ad attività dalla cui esperienza derivi un accrescimento dello spirito di carità cristiana e di attenzione alle esigenze delle persone più bisognose;
- 10) Organizzare attività di accoglienza e ospitalità alle persone portatrici di disagio sociale e a tutti coloro che manifestano l'autentico bisogno di supporto per la propria ricerca spirituale e/o riscoperta dei fondamenti della fede, secondo un cammino devozionale e/o penitenziale;
- 11) Ideare, produrre e promuovere sussidi atti a suscitare l'interesse per le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà realizzare, senza fini di lucro, i propri scopi aderendo anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, e potrà inoltre collaborare con enti pubblici e privati, effettuare attività ausiliarie e sussidiarie, comprese convenzioni, transazioni, compravendite, trasferimenti, comunque coerenti strumentali al conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Il perseguimento dei propri scopi potrà avvenire attraverso lo svolgimento, sia in Italia che all'estero, nell'ambito delle attività della Congregazione delle Figlie della Carità e previa autorizzazione dei suoi Organi Collegiali e della Legale Rappresentante pro-tempore della Congregazione medesima.

Di seguito le possibili attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- partecipazione, in nome e per conto della Congregazione delle Figlie della Carità, a incontri e dibattiti in Italia e all'estero su questioni attinenti la libertà di educazione, la libertà di espressione religiosa, la salvaguardia e il rispetto della persona, la salute dei minori, i nuovi media, lo sviluppo di una società, di una cultura e di una politica che tengano conto della persona umana in tutte le sue dimensioni, compresa quella religiosa, favorendo la comunione tra le varie chiese cristiane che abitano il mondo;

- promozione di incontri, dibattiti, seminari e conferenze sui temi suddetti, anche congiuntamente alla Congregazione delle Figlie della Carità, rivolti ai giovani, alle famiglie, ai collaboratori delle varie opere in Italia e all'estero della Congregazione;

- organizzazione di eventi conviviali e culturali (pranzi, cene, viaggi, soggiorni, spettacoli, concerti, eccetera) rivolti agli associati, alle Suore, alle famiglie, ai collaboratori e sostenitori delle opere dell'associazione e della Congregazione delle Figlie della carità. Tali eventi avranno finalità ricreative, sociali e culturali per la conoscenza e divulgazione delle attività dell'Associazione e la diffusione delle sue finalità;

- organizzazione occasionale e mirata di eventi e di iniziative promozionali (mercatini natalizi, pesche e vendite di beneficenza, giochi per i bambini, giovani, anziani, mostre, spettacoli, concerti, festival, etc)

- supporto per l'organizzazione di attività parascolastiche, ludico-sportive, ricreative e promozionali;

- ascolto e sussidiarietà alle persone che vivono in condizione di povertà e disagio sociale che ancora non hanno trovato accoglienza ed inserimento nella società, in dialogo con i Centri di ascolto parrocchiali, vicariali o zonali e delle parrocchie.

- attività di accoglienza e ospitalità alle persone portatrici di disagio sociale, ai pellegrini e ai penitenti;

quanto sopra finalizzato a sostenere concretamente:

a) iniziative volte alla promozione e sostegno di procedure canoniche di Cause di Beatificazione e di Canonizzazione, secondo le prescrizioni stabilite nella Costituzione apostolica e destinate alle suore appartenenti alla Congregazione delle Figlie della Carità ;

b) progetti a favore delle opere delle Figlie della Carità;

c) progetti a favore del recupero delle difficoltà delle persone, derivanti da disagi sociali;

d) progetti per il sostegno di persone svantaggiate per ragioni economiche, fisiche, psichiche, familiari o sociali;

È divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla normativa vigente

Art. 5 - Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi degli associati;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di regioni, dell'Unione Europea, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti nell'ambito dei fini statutari;

c) eredità, donazioni e lasciti testamentari (es. legati, etc);

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) erogazioni liberali di terzi;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es. feste, sottoscrizioni anche a premi, eventi in genere, etc);

h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili, anche registrati, di proprietà dell'Associazione o oggetto di diritti reali o personali di godimento;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) beni divenuti dell'Associazione per donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Sarà tenuta per almeno 3 anni la documentazione relativa alle risorse economiche di cui al comma 1 lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 della L. 383/2000, nonchè per le risorse economiche di cui alla lettera g) del predetto comma, se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni del reddito imponibile di cui all'art. 22 della medesima Legge.

Art. 6 - Organi sociali e cariche

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il segretario;
- il Revisore dei Conti.

Le cariche sociali sono prevalentemente elettive.

Art. 7 - Associati, diritti e doveri

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che in qualità di persone fisiche, abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, persone giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione e sostenere le finalità dell'Associazione.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere le generalità, il domicilio, il numero di fax e, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica dell'aspirante socio, nonchè l'accettazione espressa delle norme contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti.

Entro i successivi 60 (sessanta) giorni, e comunque nella prima adunanza utile, il Consiglio Direttivo deve deliberare sulla domanda e negli ulteriori 30 (trenta) giorni dare comunicazione all'interessato dell'esito della domanda, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento. Il rispetto del termine è comprovato dalla data di spedizione della comunicazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato.

All'atto di ammissione e per il mantenimento della qualifica di socio, gli associati verseranno la quota associativa annuale, il cui ammontare e i termini di versamento sono stabiliti di anno in anno dall'Assemblea dell'Associazione. Per il primo anno la quota associativa viene fissata in Euro **25,00** (venticinque/00).

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione. La condizione di socio non è trasmissibile e non è rivalutabile.

È espressamente esclusa la temporaneità del vincolo associativo, salvo dimissioni, morte o esclusione dall'associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. In particolare i soci hanno il diritto di essere informati e di prendere parte a tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento con dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto decorsi 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare e di far rispettare le norme dello Statuto, gli eventuali regolamenti, le deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione, se prese in conformità della legge e del presente Statuto.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate in via preventiva dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in casi di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Sono **soci fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono **soci ordinari** coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali; sono ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo e versano le quote associative.

Sono **soci onorari** le persone che si sono distinte per particolari meriti nei settori in cui opera l'Associazione o per l'attività svolta in suo favore alle quali, pertanto, l'Associazione deve particolare riconoscenza. Vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa, pur godendo di tutti i diritti spettanti alle altre tipologie di soci.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per decadenza dovuta a morosità nel versamento della quota associativa, decorsi 20 (venti) giorni dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- c) per recesso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si sono resi colpevoli di comportamenti comunque lesivi dell'immagine o del patrimonio dell'Associazione o inadempienti agli obblighi nascenti dallo Statuto o dai regolamenti, ovvero a quelli specificamente assunti verso l'Associazione.

La perdita della qualità di socio nel caso sub. d) è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro la decisione di esclusione il socio può proporre impugnazione davanti all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di **sostenitori** tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli ideali, forniscono ad essa un contributo economico. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 8 - assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati di cui al precedente articolo (soci fondatori, soci ordinari e soci onorari). L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario/bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo tutte le volte che ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta motivata da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o altrove.

Essa è presieduta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera la sede, il giorno e l'ora della prima convocazione e la sede, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso scritto per posta ordinaria tramite invio di lettera non raccomandata e/o posta elettronica a tutti i soci, anche se esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima di quello previsto per l'adunanza.

Qualunque sia il mezzo utilizzato per la convocazione, l'avviso deve essere anche affisso nella sede legale dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

Anche in mancanza di formale convocazione o nell'ipotesi di irregolarità della stessa, l'Assemblea è validamente costituita sia in sede ordinaria che straordinaria quando vi intervengano tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

È consentita l'espressione del voto per delega ad altro associato. Ciascun socio può essere portatore di un massimo di 2 (due) deleghe. La delega deve essere conferita per iscritto, con riferimento alla singola assemblea, e recare l'indicazione delle materie all'ordine del giorno e del nome del rappresentante.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

I soci possono seguire validamente l'Assemblea ordinaria ed esprimere il proprio voto anche in audio o videoconferenza presso le varie sedi territoriali, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria si radunerà almeno 1 volta all'anno con i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario/ bilancio consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei membri del Consiglio direttivo e delle altre cariche elettive la cui nomina non sia rimessa ad altri organi dell'Associazione, determinandone ove occorra il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- decide sull'impugnazione della deliberazione di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- discute e decide su gli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera su argomenti ed iniziative di rilevante urgenza che non possono essere demandate all'assemblea ordinaria; delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria, senza possibilità di ammissione di deleghe, delibera validamente con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e con il loro voto favorevole.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria, senza possibilità di ammissione di deleghe, delibera validamente con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con il loro voto favorevole.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, scelti tra i soci, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. In caso di parità di voti, la nomina ha luogo in favore del più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato, presso la sede dell'Associazione o altrove, dal Presidente almeno ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta ordinaria o elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Anche in mancanza di formale convocazione o nell'ipotesi di irregolarità della stessa, il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando vi intervengano tutti i suoi membri.

Le adunanze sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque di decisioni riguardanti le persone.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che attengano, sia direttamente che indirettamente, a questioni cristiane e/o carismatiche anche per i loro riflessi sulle scelte e le finalità dell'Associazione, non potranno avere esecuzione senza l'approvazione, mediante visto della Suor Visitatrice pro tempore della Congregazione delle Figlie della Carità.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Spetta al Consiglio Direttivo compiere ogni atto necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato, per legge o per statuto, alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri membri il Vice Presidente e lo revoca;
- nomina il Tesoriere e il Segretario;
- assume le decisioni relative all'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- compie le operazioni necessarie per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il programma annuale di attività dell'Associazione;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico-finanziario/bilancio dell'esercizio trascorso dal quale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- delibera il conferimento di procure per singole operazioni o categorie di atti;
- decide l'instaurazione di rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli Organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 7 del presente Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo resterà in carica sino al 31 dicembre 2018. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto i primi non eletti della

graduatoria nell'ultima elezione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della nomina.

Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 10- Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha l'uso della firma sociale e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive di cui sia parte l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, previo parere favorevole della Suor Visitatrice pro tempore della Congregazione delle Figlie della Carità, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva.

La figura della Suor Visitatrice pro-tempore della Congregazione delle Figlie della Carità, tutela carismatica e spirituale dell'Associazione, costituisce elemento essenziale ed indispensabile per l'esistenza stessa della Associazione, nonché ispiratrice e custode delle originarie finalità della Associazione nel tempo. Con la sua guida carismatica promuove le finalità della Associazione in tutte le sedi, diventa quindi elemento imprescindibile della vita della Associazione; esprime il proprio parere consultivo su qualunque materia.

Alla Suor Visitatrice compete:

- elaborare le linee guida carismatiche e spirituali dell'Associazione e a darvi attuazione;
- organizzare attività di formazione, aggiornamento e di coordinamento tra i singoli associati, anche diramati presso Sezioni tematiche e territoriali;
- compiere attività di mediazione anche spirituale tra i soci o aspiranti tali e gli organi dell'Associazione;
- curare la comunicazione dell'Associazione con qualsiasi mezzo, sia nei rapporti tra gli associati, sia nei rapporti con i terzi;
- esprimere la propria approvazione, mediante visto, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo che attengano, sia direttamente che indirettamente, a questioni cristiane e/o carismatiche anche per i loro riflessi sulle scelte e le finalità dell'Associazione;

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Presidente può farsi coadiuvare dal Vice-presidente in forza di apposita delega scritta operante sino a revoca o recesso, la quale come tale assumerà il ruolo di sua portavoce.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Entrambi i ruoli sono rieleggibili

Il Presidente e/o il vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo, esclusivamente tra gli associati.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione contabile e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconti economico-finanziari/bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Per l'attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, con tutte le occorrenti facoltà, ivi compresa quella di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Il Tesoriere, nell'ambito dei propri poteri, ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, esclusivamente tra gli associati. Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 12 - Il Segretario

Al Segretario sono affidati la tenuta e l'aggiornamento del libro soci e l'esecuzione delle relative annotazioni.

Il Segretario è, inoltre, responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che trascrive, a mano o a stampa, sugli appositi libri delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, esclusivamente tra gli associati. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 13 - I Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti costituisce l'organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da un unico membro, nominato dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il Revisore rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore, almeno semestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i rendiconti economico-finanziari/bilanci consuntivi e i bilanci preventivi e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie attività redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 14 - Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo decorrente dal 30 Aprile 2016.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta del Revisore dei conti, presenta all'Assemblea ordinaria:

- la relazione sulle linee guida carismatiche e spirituali dell'Associazione redatta dalla Suor Visitatrice pro-tempore della Congregazione delle Figlie della Carità;
- il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Tutti i predetti documenti, fatta eccezione per la relazione sulle linee guida, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti tra gli associati, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di attività istituzionali o altre organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della famiglia vincenziana.

Art. 15 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96, il patrimonio verrà devoluto ad altra organizzazione senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della famiglia vincenziana e ne perseguono le stesse finalità, e o a fini di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 16

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Il presente atto è redatto, approvato e sottoscritto in tre copie identiche.

Cagliari, 2 maggio 2016